

Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 14 febbraio 2012, n. 8)

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.